

Clausola per arbitrato irrituale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad arbitrato irrituale, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri che deciderà/decideranno (1) in via irrituale, secondo diritto/equità (2). In deroga all'art. 824 bis c.p.c., le parti convengono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (3). L'arbitrato avrà sede in Ancona, presso gli Uffici della Camera di Commercio.

- (1) Scelta alternativa: omettere l'opzione che non interessa
- (2) Scelta alternativa: omettere l'opzione che non interessa.
- (3) Tale disposizione deve essere necessariamente mantenuta nel testo della convenzione per arbitrato irrituale. In difetto, in caso di dubbio e/o di contestazione circa l'interpretazione della clausola compromissoria, l'arbitrato sarà considerato rituale.